



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario, <i>relatore</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la richiesta di parere pervenuta dal **Comune di Bitonto** con nota prot. n. 0017822/2025 del 22.04.2025, acquisita al protocollo interno Cdc in data 24/04/2025 con il n. 0001948;

Vista la disposizione della Presidente della Sezione prot. n. 0002003 del 28.04.2025, di assegnazione della citata richiesta di parere ai fini della relazione al Collegio;

Udito il Magistrato relatore, dott. Salvatore Romanazzi, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025, convocata con ordinanza n. 12/2025;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Bitonto (BA) preliminarmente richiama l'art. 5, comma 9, del D.L. 6.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., la cui lettera prevede che *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 123, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età”*.

Il Sindaco, con la medesima nota, richiama altresì la disposizione di cui all'art. 11 (rubricato “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico”) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che, al comma 1, stabilisce quanto segue:

“1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".

Il Comune istante evidenzia altresì che il quadro normativo sopra delineato è stato successivamente modificato dall'art. 12-bis (rubricato "Disposizioni in materia di conferimento di incarichi") del D.L. 15.05.2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", inserito dalla legge di conversione 12.07.2024, n. 101 (entrata in vigore il 14.07.2024), che, al comma 2, così recita: *"2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale [...]".*

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco del Comune di Bitonto ha quindi formulato due distinti quesiti:

- 1) nell'ipotesi in cui fosse stato conferito a titolo oneroso un incarico di componente di organi amministrativi e/o di controllo di società a controllo pubblico ad un soggetto lavoratore privato o pubblico, che, nell'arco temporale dello svolgimento dell'incarico e anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2024 (cioè, anteriormente al 14 luglio 2024), avesse già avuto accesso alla pensione, d'ufficio oppure per autonoma volontà, con prosecuzione della sua attività professionale (e con conseguente trasformazione, dal momento della collocazione in quiescenza, dell'incarico in essere da incarico a titolo oneroso a incarico a titolo gratuito, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012), si chiede se, a seguito dell'entrata in vigore - a far data dal 14 luglio 2024 - della Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, perdurando l'incarico ricevuto, al medesimo soggetto debba essere riconosciuto nuovamente il diritto alla remunerazione dell'incarico di cui trattasi;
- 2) nel caso in cui sussista, nella fattispecie descritta, il diritto alla remunerazione dell'incarico, si chiede se tale diritto riguarda soltanto il periodo residuo dell'incarico, decorrente dal 14 luglio 2024 ovvero se tale diritto si estende anche ai periodi precedenti intercorrenti tra la data di collocamento in quiescenza (data a partire dalla quale l'incarico viene trasformato da titolo oneroso a titolo gratuito) e il 14 luglio 2024.

La richiesta di parere, indirizzata alla Sezione, viene formulata dal Comune di Bitonto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta di parere.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha previsto la possibilità per Regioni (direttamente), Province, Comuni e Città metropolitane (di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito) di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «*pareri in materia di contabilità pubblica*».

Con orientamento espresso con atto del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati a richiedere l'esercizio di tale funzione e l'ambito oggettivo della funzione medesima, delineando i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere come caratteri di specializzazione funzionale che connotano la Corte dei conti in sede consultiva.

Prima di ogni eventuale valutazione nel merito, dunque, il Collegio è tenuto a verificare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere formulata dal Comune di Bitonto; ciò in considerazione della natura eccezionale della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti e della conseguente esclusione della possibilità di configurare l'attività, espressione di tale funzione, come consulenza generale sull'operato dell'Amministrazione.

1.1. Ammissibilità soggettiva.

Il requisito di ammissibilità soggettiva postula la verifica della sussistenza di una doppia legittimazione: l'una di carattere esterno, relativa alla riconducibilità del richiedente tra gli enti legittimati a proporre l'istanza, così come individuati dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, e l'altra di carattere interno, volta ad accertare la provenienza della richiesta di parere dall'organo di vertice dell'Ente, in quanto tale investito di esclusivo potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte dei conti agli specifici fini di cui ci si occupa (come precisato dal citato atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004).

Nel caso di specie, dal punto di vista della cd. "*legittimazione soggettiva esterna*", la richiesta di parere è ammissibile: essa proviene, infatti, da un Comune, ossia da un ente che rientra nel perimetro dei soggetti giuridici indicati dal predetto art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003. Al riguardo si rammenta che, ai sensi della disposizione appena citata, la richiesta di parere può essere formulata dalle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali

se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane (a tali soggetti si aggiungono le unioni di comuni, come recentemente affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 1/2021).

Tuttavia, la mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (C.A.L.) nelle Regioni, ovvero il suo mancato funzionamento, non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale di controllo, dovendosi in tal caso ritenere legittimati ad avanzare la relativa istanza i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. C. conti, Sezione delle Autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

Anche in ordine alla cd. *“legittimazione soggettiva interna”*, che riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente nella richiesta di parere, non si pongono ostacoli all'ammissibilità soggettiva della richiesta medesima: nel caso sottoposto a scrutinio, infatti, l'istanza è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Bitonto, legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL. e, in quanto tale, *«figura istituzionale che costituisce organo di vertice politico con legittimazione interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti»* (C. conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/2020).

1.2. Ammissibilità oggettiva.

Il requisito dell'ammissibilità oggettiva può dirsi integrato allorché si realizzino congiuntamente le tre condizioni di seguito evidenziate.

In via preliminare il quesito prospettato deve afferire alla materia della contabilità pubblica, come declinata sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo sia dalla Sezione delle Autonomie.

In particolare, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 (resa nell'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 17, comma 31, del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3.8.2009, n. 102), le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno accolto una nozione di contabilità pubblica coincidente *“con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali”* e che attiene alla disciplina dei bilanci, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione della spesa, all'indebitamento e alla rendicontazione. In via più generale, secondo una visione dinamica, essa attiene a tutti quei profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio; ricomprendendovi, altresì,

questioni non direttamente riferibili alla contabilità pubblica in senso stretto ma che investono l'interpretazione di limiti e divieti *“strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”*.

Tali conclusioni sono state condivise dalla Sezione delle Autonomie nell'esercizio della funzione nomofilattica ex art. 6, comma 4, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7.12.2012, n. 213, da ultimo, con le deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

Si aggiunge che la stessa Sezione delle Autonomie - volendo fornire un ulteriore contributo alla definizione del requisito di ammissibilità oggettiva delle richieste di parere - ha chiarito che la giurisprudenza contabile *«al fine di dirimere i casi dubbi, dovrà escludere dal concetto di contabilità le richieste di parere che, pur riguardando l'interpretazione di norme caratterizzate da riflessi finanziari e di contabilità, sono propedeutiche all'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione locale che incidono su posizioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e interessi legittimi) che hanno in altre giurisdizioni il giudice competente a decidere circa la corretta applicazione della disciplina giuridica. Tale valutazione rappresenta un idoneo “discrimen” per individuare l'ammissibilità di un quesito ed evitare che l'attività consultiva si sovrapponga con l'operato di altre magistrature.*

In altri termini, la norma all'esame delle Sezioni di controllo deve avere quale destinatario la sola pubblica amministrazione ed il correlato potere decisionale» (C. conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

In coerenza con le suddette linee interpretative, la Sezione delle Autonomie ha, dunque, affermato che *«La materia della spesa del personale testimonia la correttezza di tale impostazione: a fronte di norme di finanza pubblica che fissano tetti di spesa e limiti alle assunzioni di personale, la Sezione di controllo (come confermato dalla copiosa giurisprudenza in materia) può esercitare la propria funzione consultiva definendo correttamente la disciplina normativa, ad esempio, ampliando o restringendo la capacità assunzionale, escludendo o ricomprendendo nei tetti di spesa determinate voci (è quanto accaduto proprio in materia di compensi professionali), senza che tali interpretazioni vadano a confliggere, in modo diretto, con posizioni di diritto soggettivo, avendo quale unico destinatario l'amministrazione locale ed il correlato potere decisionale.*

Di contro, le Sezioni di controllo devono dichiarare l'inammissibilità del quesito qualora venga richiesta l'interpretazione di una norma che, pur regolando aspetti della spesa del personale (come

nelle fattispecie all'odierno esame di questa Sezione), richieda provvedimenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive su cui sono chiamate a decidere altre magistrature» (C. conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

Altresì, affinché il quesito sia oggettivamente ammissibile, occorre che la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte dei conti abbia carattere generale e astratto, posta la necessità di evitare che il parere possa tradursi nella formulazione di indirizzi di carattere puntuale nei confronti dell'Amministrazione richiedente, ovvero in impropri avalli di scelte politiche o gestionali già assunte o in procinto di essere assunte.

In conformità al proprio consolidato orientamento, infatti, la Corte è chiamata a fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina normativa applicabile, spettando all'Amministrazione istante l'adozione delle decisioni concrete in ordine alla successiva attività gestionale.

Infine, è necessario – per superare positivamente il vaglio di ammissibilità oggettiva – che la risoluzione del quesito non comporti commistione con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti o da altro organo giurisdizionale. In proposito si rammenta il principio di diritto formulato dalla Sezione delle Autonomie secondo cui *«la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari»* (C. conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). In altri termini, i pareri resi non devono porsi in una possibile posizione di pregiudizialità rispetto ad altri eventuali giudizi né possono essere funzionali all'adozione di specifici atti gestionali, poiché, in caso contrario, essi rischierebbero di coinvolgere la Corte in funzioni di amministrazione attiva, pacificamente non consentite (C. conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, deliberazione n. 63/2021/SRCPIE/PAR).

Alla stregua delle coordinate ermeneutiche appena esposte, sebbene formulato a seguito di fattispecie realmente concretizzatasi, si ritiene che il quesito nella specie prospettato dal Comune di Bitonto possa superare il vaglio di ammissibilità anche sotto il profilo oggettivo, poiché esso:

- ✓ è orientato a ottenere un chiarimento interpretativo da cui è possibile isolare un carattere generale su disposizioni di sicura rilevanza in materia di contabilità pubblica, secondo una *“visione dinamica dell’accezione di contabilità pubblica”* che comprende non soltanto gli atti e le operazioni di bilancio in senso stretto ma anche le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali nel loro complesso (cfr. C. conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, delib. n. 322/2019/PAR);
- ✓ pur originando da una fattispecie concreta, è possibile enucleare un quesito a valenza sufficientemente generale ed astratta;
- ✓ difetta di profili di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali.

Questa Sezione prenderà, dunque, in esame il quesito formulato dall’Amministrazione comunale, offrendo unicamente un’interpretazione delle norme di contabilità pubblica che vengono in rilievo.

2. Nel merito.

La favorevole valutazione preliminare sull’ammissibilità del quesito consente di accedere all’esame del merito della richiesta di parere. Quest’ultima, come già esposto in parte narrativa, è tesa ad ottenere un chiarimento interpretativo volto a conoscere se

- 1) *“nell’ipotesi in cui fosse stato conferito a titolo oneroso un incarico di componente di organi amministrativi e/o di controllo di società a controllo pubblico ad un soggetto lavoratore privato o pubblico, che, nell’arco temporale dello svolgimento dell’incarico e anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2024 (cioè, anteriormente al 14 luglio 2024), avesse già avuto accesso alla pensione, d’ufficio oppure per autonoma volontà, con prosecuzione della sua attività professionale (e con conseguente trasformazione, dal momento della collocazione in quiescenza, dell’incarico in essere da incarico a titolo oneroso a incarico a titolo gratuito, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012), si chiede se, a seguito dell’entrata in vigore – a far data dal 14 luglio 2024 – della Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, perdurando l’incarico ricevuto, al medesimo soggetto debba essere riconosciuto nuovamente il diritto alla remunerazione dell’incarico di cui trattasi”*

e se

- 2) *“nel caso in cui sussista, nella fattispecie descritta, il diritto alla remunerazione dell’incarico, si chiede se tale diritto riguarda soltanto il periodo residuo dell’incarico, decorrente dal 14 luglio*

2024 ovvero se tale diritto si estende anche ai periodi precedenti intercorrenti tra la data di collocamento in quiescenza (data a partire dalla quale l'incarico viene trasformato da titolo oneroso a titolo gratuito) e il 14 luglio 2024."

La Sezione, per poter compiutamente esaminare i quesiti proposti dal Comune di Bitonto, ritiene opportuno muovere dal proprio precedente di cui alla deliberazione n. 4/2023/PAR. In occasione di tale pronuncia, il Collegio ha affrontato la questione dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e all'art. 11, comma 1, D.Lgs. 175/2016 a soggetti collocati in quiescenza, ivi inclusi i lavoratori autonomi iscritti ad albi professionali. In particolare, al paragrafo 9.1, la Sezione ha affermato testualmente che *"La disciplina di cui all'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012 e all'art. 11, comma 1 del d. lgs. n. 175/2016 si applica ai lavoratori autonomi collocati in quiescenza che svolgano una libera professione, con regolare iscrizione al relativo albo professionale."*

Tale interpretazione è stata fondata sul dato testuale e sul criterio teleologico, sottolineando come il legislatore abbia inteso estendere il divieto a tutti i soggetti in quiescenza, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del precedente rapporto di lavoro, coerentemente con la finalità di contenimento della spesa pubblica e di ricambio generazionale, evidenziata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 124/2017 che nell'occasione ha avuto modo di evidenziare che *"Le misure di contenimento della spesa per il personale pubblico perseguono, oltre agli obiettivi di equilibrio finanziario, anche quello di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, evitando che le strutture si irrigidiscano in assetti troppo anziani e poco dinamici."*

Tuttavia, nel 2024 è intervenuta una novella normativa che modifica il quadro esaminato nella citata deliberazione n. 4/2023/PAR e che, in questa sede, non può non essere considerata dal Collegio.

Ed infatti, la norma sopravvenuta di cui all'art. 12-bis del D.L. 63/2024 - nel derogare espressamente all'applicazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 nei confronti dei soggetti pensionati iscritti ad ordini professionali che proseguano l'attività - si configura quale *lex specialis* sopravvenuta.

La novella è pertanto da ritenersi eccezionale rispetto al quadro normativo cristallizzato nel 2023, delineato anche da questa Sezione nella citata deliberazione n. 4/2023/PAR. Come tale, non può retroagire, salvo espressa previsione, e trova applicazione solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (14 luglio 2024).

Invero, il principio di irretroattività, consacrato nell'art. 11 delle preleggi, non desta alcuna perplessità in virtù di una conforme e granitica interpretazione da parte della giurisprudenza nazionale e sovranazionale (CGUE, Sez. VI, n. 562/23; Cass. civ., sez. I, n. 27025/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 6892/2020), ribadita, altresì, dalla Corte dei conti (Sez. Autonomie, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG).

Sicché, alla luce di quanto fin qui esposto e considerato, con particolare riguardo al primo quesito formulato dal Comune di Bitonto, la Sezione ritiene che, a decorrere dal 14 luglio 2024, sia legittima la corresponsione del compenso ai soggetti in quiescenza iscritti ad ordini professionali che continuino a svolgere l'attività, per incarichi già conferiti anteriormente e ancora in corso.

Quanto, invece, al secondo quesito, in assenza di una previsione legislativa che disponga espressamente la retroattività della norma, deve escludersi la possibilità di corrispondere compensi per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge (14 luglio 2024), valendo per detto periodo il divieto sancito dalla disciplina allora vigente ed atteso il regime di gratuità all'epoca previsto.

3. Conclusioni.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio fornisce risposta ai quesiti formulati dal Comune di Bitonto, fermo restando che le determinazioni definitive rientrano comunque nella discrezionalità gestionale dell'amministrazione istante.

Quanto al primo quesito: a decorrere dal 14 luglio 2024, al soggetto potrà essere nuovamente corrisposto il compenso per l'incarico conferito anteriormente a detta data e ancora in corso, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 12-bis D.L. 63/2024.

Quanto al secondo quesito: non è possibile riconoscere compensi per il periodo antecedente il 14 luglio 2024, dovendo trovare applicazione la disciplina vigente *ratione temporis* e il principio generale di irretroattività delle norme.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei sensi di cui in motivazione. La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 15.05.2025.

Il Magistrato relatore

F.to Salvatore Romanazzi

La Presidente

F.to Cinzia Barisano

Depositata il 15 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI